

Città di

**SAN SALVATORE MONFERRATO**

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

# REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione

C.C. n. 4 del 22/03/2005

Modificato con deliberazione

C.C. n. 36 del 18/11/2005

Modificato con deliberazione

C.C. n. 11 del 27/03/2007

Modificato con deliberazione

C.C. n. 18 del 31/03/2008

Modificato con deliberazione

C.C. n. 2 del 10/02/2009



## **INDICE**

### TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA

Art. 1 – Oggetto del regolamento ed istituzione della tariffa

Art. 2 – Presupposto *della* Tariffa

Art. 3 – Gestione del servizio

Art. 4 – Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della Tariffa

Art. 5 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

### TITOLO II – DETERMINAZIONE TARIFFA

Art. 6 – Metodo normalizzato

Art. 7 – Determinazione della Tariffa

Art. 8 - Articolazione della Tariffa

Art. 9 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche

Art. 10 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 11 - Piano finanziario

Art. 12 - Deliberazione annuale della Tariffa

### TITOLO III - CATEGORIE, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 13 – Utenze domestiche

Art. 14 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività

Art. 15 - Commisurazione delle superfici assoggettabili alla Tariffa

Art. 16 - Locali e aree non assoggettabili alla Tariffa

Art. 17 - Tariffa giornaliera

Art. 18 - Agevolazioni e riduzioni

Art. 19 - Riduzioni della Tariffa per motivi di servizio

### TITOLO IV – DENUNCE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 20 – Denunce

Art. 21– Violazioni e Penalità

Art. 22- Accertamento e attività di controllo

Art. 23- Riscossione della Tariffa

Art. 24- Il funzionario responsabile

### TITOLO V - RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25- Rinvii

Art. 26- Disposizioni finali e transitorie

**ALLEGATO 1 - Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la Tariffa di riferimento**

**ALLEGATO 2 – Glossario e formule**

## **TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento ed istituzione della Tariffa**

**1.** Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art.49 del D.Lgs. 05.02.1997 n.22 e successive modifiche ed integrazioni e dal DPR 27.04.1999 n.158, in particolare stabilendo modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

**2.** Per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, è istituita dal Comune, tramite il Consorzio di Bacino Alessandrino, apposita Tariffa annuale, adottata ai sensi e agli effetti di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni e del D.P.R. n. 158/1999. La stessa viene anche chiamata TIA (Tariffa Igiene Ambientale).

### **Art. 2 – Presupposto della Tariffa**

**1.** La Tariffa è dovuta, con le esclusioni di cui all'art. 16, per l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, di cui al comma 2 art. 7 del D.Lgs. 22/97, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti.

**2.** Si presume comunque l'occupazione e/o la conduzione qualora siano attivi almeno i servizi di erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica.

**3.** La Tariffa è dovuta anche quando il servizio di raccolta viene erogato non in prossimità dell'utenza salvo quanto previsto dal successivo articolo 18.

(Art. 49, comma 3 D. Lgs. n. 22/97)

### **Art. 3 – Gestione del servizio**

Come previsto dall'art. 11 della Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002 il Comune di San Salvatore Monferrato, insieme agli altri comuni del bacino alessandrino, assicurano la gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso il Consorzio di Bacino Alessandrino. A quest'ultimo il comune affida in concessione l'intera gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Il Consorzio di Bacino a sua volta affida a terzi la erogazione dei servizi nelle forme previste dalla legge.

### **Art. 4 – Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della Tariffa**

**1.** Soggetto alla Tariffa è chiunque, persona fisica o giuridica, a qualunque titolo occupi o conduca locali o aree soggette alla Tariffa, normalmente identificabile dalla scheda anagrafica e/o dal contratto di locazione, affitto o comodato e con vincoli di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

**2.** (abrogato)

**3.** (abrogato)

**4.** Nel caso di locazione temporanea inferiore all'anno di locali arredati adibiti ad abitazione, in assenza di denuncia e fino a iscrizione dell'occupante, la Tariffa (per l'intero anno) deve

essere corrisposta dal proprietario, in particolare in assenza di regolare contratto di locazione e con inquilini non residenti.

**5.** Il proprietario ha l'obbligo di denunciare al Consorzio le variazioni di destinazioni d'uso.

**6.** Per le parti in comune del condominio suscettibili di produrre rifiuti, la Tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono parti in comune in via esclusiva.

**7.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo dei singoli occupanti o conduttori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. (Art. 49, comma 3 D. Lgs. n. 22/97 )

#### **Art. 5 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione.**

**1.** La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.

**1. bis** L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'utenza o si è verificata la variazione.

**2.** La comunicazione di inizio dell'utenza dovrà pervenire al Comune entro i 90 (novanta) giorni successivi ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la Tariffa rimangano invariate. In caso contrario il soggetto è tenuto a comunicare nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta che produce i suoi effetti dal giorno in cui si è verificata, con esclusione della variazione del numero dei componenti il nucleo familiare regolata ai sensi dell'articolo 13 del presente Regolamento, per la quale si procede d'ufficio.

**3.** La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà pervenire al Consorzio entro i novanta giorni successivi alla data dell'evento. La decorrenza di tale cessazione sarà il primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione medesima. Nel caso in cui l'obbligo tariffario sia stato assolto da terzi, la decorrenza della cessazione sarà il primo giorno del mese successivo alla data di attivazione del subentrante. In tutti i casi in cui venga dimostrata l'effettiva cessazione la medesima produrrà i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

**4.** La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o conducevano locali e aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. La presentazione della dichiarazione di cessazione sottoscritta dal proprietario, attestante che i locali e le aree sono stati rilasciati dall'occupante o conducente liberi e vuoti da persone o cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.

**5.** In deroga al termine previsto dal presente articolo in caso di decesso del contribuente la denuncia deve essere effettuata dagli eredi legittimi nel termine di sei mesi dal decesso.

**6.** Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le penali di cui all'articolo 21 del presente regolamento.

## **TITOLO II – DETERMINAZIONE TARIFFA**

### **Art. 6 – Metodo normalizzato**

Per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della Tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani si utilizza il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

(Art. 49, comma 7, D. Lgs. n.22/97 e Art. 2 D.P.R. n. 158/99)

### **Art. 7 – Determinazione della Tariffa**

**1.** Il Consorzio di Bacino , anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'Ambito e sentito il Comune di San Salvatore Monferrato, predispone ai sensi del DPR 158/99 il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e determina la Tariffa.

**2.** Fermo restando i termini di cui all'art. 11, comma 1, lett. a del DPR 158/1999 di copertura integrale del servizio, il Comune determina annualmente – comunicandolo al Consorzio di Bacino – il grado di copertura tariffario.

**3.** La Tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

**4.** Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della Tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1.

**5.** La Tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi terziari e secondari (fatto salvo il conferimento dei secondari al servizio pubblico in raccolta differenziata) di cui al Titolo II del D.Lgs. 22/97, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi previsti al comma 9° dell'art.38 del D.Lgs. 22/97, rispetto ai quali non è prevista alcuna erogazione del servizio.

(Art. 49, comma 4 e 8, D. Lgs. n.22/97 e Art. 3 D.P.R. n. 158/99).

### **Art. 8 - Articolazione della Tariffa**

**1.** La Tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 7, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

**2.** Il Consorzio di Bacino ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa in proporzione al quantitativo di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie. Nelle more della realizzazione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze, il Consorzio di Bacino applicherà un sistema presuntivo. Il quantitativo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sarà desunto sottraendo dalla quantità complessiva di rifiuti urbani e assimilati raccolta nel Comune la quantità potenzialmente prodotta dalle utenze non domestiche, data dalla sommatoria delle quantità potenziali relative alle singole categorie, ricavate utilizzando la Tabella 4 dell'allegato 1.

(Art. 49, comma 6 e 10, D. Lgs. n.22/97 e Art. 4 D.P.R. n. 158/99)

### **Art. 9 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche**

**1.** Stabilito l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare o dei conviventi e della superficie occupata o condotta, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1.

**2.** La parte variabile della Tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Il Consorzio di Bacino, fino a quando non avrà validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, applicherà un sistema presuntivo nel quale la quota variabile della Tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di produttività secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1. Nella delibera annuale di approvazione da parte del Comune delle Tariffe predisposte dal Consorzio di Bacino saranno indicati i coefficienti da applicare per ogni singola tipologia all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 2 dell'allegato 1.

(Art. 49, comma 6 e 10, D. Lgs. n.22/97 e Art. 5 D.P.R. n. 158/99)

### **Art. 10 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche**

**1.** Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della Tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a Tariffa e determinato dal Consorzio di Bacino nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1. Il valore dei suddetti coefficienti è fissato in funzione della tipologia di attività dell'utenza all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 3 dell'Allegato 1.

**2.** Per l'attribuzione della parte variabile della Tariffa il Consorzio di Bacino organizzerà e strutturerà sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Il Consorzio di Bacino, in attesa di organizzare tali sistemi, applica un sistema presuntivo, nel quale la quota variabile della Tariffa relativa alla singola utenza viene determinata secondo la procedura indicata nel punto 4.4 dell'allegato 1. Il valore dei suddetti coefficienti è fissato in funzione della tipologia di attività dell'utenza all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 4 dell'Allegato 1.

**3.** Nella delibera annuale di approvazione da parte del Comune delle Tariffe predisposta dal Consorzio di Bacino saranno indicati i coefficienti da applicare per ogni singola tipologia tra quelli previsti alle Tabelle 3 e 4 dell'allegato 1.

(Art. 49, comma 6, D. Lgs. n.22/97 e Art. 6 D.P.R. n. 158/99)

### **Art. 11 - Piano finanziario**

**1.** Ai fini della determinazione della Tariffa, il Consorzio di Bacino predispone e approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli indirizzi del Comune e della forma di gestione del servizio prescelta.

**2.** Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;

- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie.

**3.** Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la Tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

**4.** Il Consorzio di Bacino approva, entro il mese di febbraio di ogni anno, il consuntivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, da trasmettere al Comune, evidenziando il risultato di gestione e prevedendo che :

- Eventuali maggiori oneri derivanti dal servizio o minori introiti derivanti dalla Tariffa, sono addebitati dal Consorzio in conto costi per l'esercizio successivo;
- Eventuali minori oneri derivanti dal servizio o maggiori introiti derivanti dalla Tariffa, sono accreditati dal Consorzio in conto ricavi per l'esercizio successivo;

#### **Art. 12 - Deliberazione annuale della Tariffa**

**1.** Sulla base del piano finanziario, il Consorzio di Bacino, nei termini di legge per l'approvazione del Bilancio preventivo, sentito il Comune, determina la Tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della Tariffa e determina l'articolazione tariffaria. La deliberazione di approvazione della Tariffa da parte del Consorzio di Bacino deve indicare, per ogni comune, gli elementi necessari per la determinazione e la commisurazione delle tariffe da applicare a ogni tipologia di utenza. In particolare, deve indicare: la suddivisione delle entrate tariffarie a carico delle utenze domestiche e non domestiche, i coefficienti di produzione dei rifiuti, le agevolazioni.

**2.** La Tariffa viene approvata successivamente dal Comune con una deliberazione che deve anch'essa indicare gli elementi di cui sopra.

### **TITOLO III - CATEGORIE, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

#### **Art. 13 – Utenze domestiche**

**1.** I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Per i nuclei sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data d'inizio dell'utenza, aggiornato pro die a seguito di denunce di variazione e/o di accertamenti d'ufficio. *Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.*

**2.** Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e dei conviventi il Consorzio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti è fatto l'obbligo all'utente, tramite idonea documentazione probante, di denunciare l'utilizzo non saltuario, il numero e le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare o dei conviventi.

**2. bis** I nuclei familiari comprendenti persone ricoverate o ospitate in maniera permanente in ospizi, comunità terapeutiche, istituti penali o di cura e simili, hanno diritto alla riduzione

di un grado di classificazione del nucleo familiare per ogni familiare riflettente tale caratteristica, con il limite minimo di classificazione come nucleo 1.

**2. ter** I nuclei familiari comprendenti persone studenti che abbiano stipulato regolare contratto di locazione in altro Comune hanno diritto alla riduzione di un grado di classificazione del nucleo familiare per ogni familiare riflettente tale caratteristica, previa esibizione di copia del contratto di affitto.

**2. quater** La riduzione di cui al comma 2 ter si applica anche relativamente ai soggetti ospitati in convitti, collegi o distretti militari.

**2. quinquies** Le riduzioni di cui ai commi dal 2 bis al 2 quater del presente articolo si applicano, previa presentazione di domanda e previa esibizione di documentazione probatoria, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di richiesta.

**3.** Per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario e/o conduttore, anche se saltuariamente utilizzate e comunque per un periodo inferiore ai sei mesi all'anno, sarà applicata la Tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.

**4.** E' fatto obbligo ai conduttori di immobili nel territorio comunale che ottengono successivamente la residenza in immobili già occupati, comunicare entro 90 giorni dal verificarsi l'evento il numero degli occupanti.

**5.** Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si esercita anche un'attività economica o professionale, la Tariffa applicabile alla superficie utilizzata *anche* in via *non esclusiva per l'esercizio dell'attività* è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

#### **Art. 14 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività**

**1.** I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate per categorie omogenee, in relazione alla loro destinazione d'uso e tenendo conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune e della potenzialità di produzione dei rifiuti, indicate nelle Tabelle 3 e 4 dell'allegato 1.

**2.** L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento *all'attività effettivamente svolta o al codice ISTAT dell'attività o agli atti autorizzativi.*

**3.** Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale desunta dai certificati camerali.

<p><b>4.</b> La Tariffa applicabile per ogni attività è unica <i>anche</i> se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, con l'esclusione: a) degli uffici (direzionali, amministrativi etc.) separati dall'immobile principale</p>
---

**5.** I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle Tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 vengono associati ai fini dell'applicazione della Tariffa alla classe di attività che presenta con essi la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

**6.** Per la categoria degli "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante" nel caso in cui nel medesimo esercizio sia praticata la vendita anche di prodotti non deperibili (scatolame, fiori secchi o finti) si applica la categoria "Plurilicenze alimentari e/o miste" ai locali o parte di essi ove tale vendita si effettua.

## **Art. 15 - Commisurazione delle superfici assoggettabili alla Tariffa**

**1.** Concorrono a formare la superficie utile tutti i locali di qualsiasi tipo di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso. Costituiscono pure oggetto della Tariffa:

- **le aree coperte**, anche se aperte su un lato, quali a titolo esemplificativo, tettoie di protezione merci ;
- **le aree scoperte operative**, in quanto utilizzate o destinate in modo autonomo all'esercizio dell'attività (quali , a titolo esemplificativo, le aree adibite a carico e scarico, le aree adibite a magazzini deposito di merci e materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione ed a distributori di carburante), limitatamente al 50%, con esclusione di quelle adibite a verde e di viabilità automobilistica interna .

La determinazione della superficie dei locali, ai fini della commisurazione della Tariffa, è desunta dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta, sul filo interno dei muri.

**2.** La determinazione della superficie delle aree scoperte è desunta dalle planimetrie catastali o dal contratto d'affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dalla effettiva misurazione del perimetro interno e al netto delle costruzioni esistenti.

**3.** Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

## **Art. 16 - Locali e aree non assoggettabili alla Tariffa**

**1.** Non sono soggetti alla Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia ordinaria o di variazione e debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

**2.** In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili alla Tariffa *sia per la parte fissa che per la parte variabile* i seguenti locali o aree:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni ;
- le scale interne delle civili abitazioni esclusi i pianerottoli ;
- porticati aperti ;
- le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile;
- *parte di* luoghi e locali come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a m. 1.50;
- i cavedi di sola areazione, le corti interne sottratte all'uso abituale degli occupanti dell'edificio o degli utenti delle attività che in esso si svolgono e, comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- i locali riservati a impianti tecnologici dove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, per esempio cabine elettriche, vano ascensore, ecc.;
- le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto;
- i campi sportivi e i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi, delle palestre e delle scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva e ludica, ma non i locali annessi;
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione;
- fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
- i locali e le aree dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità, rifiuti pericolosi il cui smaltimento è a carico delle ditte stesse in base alle norme vigenti.

- i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di attività agricole;
- i locali e le aree adibite a lavorazione industriale.

(Art. 1117 CC: Parti comuni dell'edificio)

**3.** I produttori di rifiuti speciali, di cui al comma 2, per ottenere l'esenzione prevista e per mantenerla, devono:

- a) presentare al Consorzio, responsabile del servizio, comunicazione di smaltimento in proprio dei suddetti rifiuti;
- b) allegare una relazione sulla tipologia dei rifiuti;
- c) allegare una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le aree produttrici di rifiuti speciali;
- d) tenere a disposizione del Consorzio la documentazione sui rifiuti speciali (registro carico e scarico e formulario identificazione dei rifiuti), prevista dalle vigenti norme;
- e) presentare una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dalla legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione).

**4.** Sono esclusi dalla Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

#### **Art. 17 - Tariffa giornaliera**

**1.** Per coloro che occupano o conducono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali e aree pubblici, aperti al pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la Tariffa giornaliera, riferita alle categorie corrispondenti divisa in 365 giorni commerciali, aumentata del 50%. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

**2.** In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la Tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

**3.** In caso di uso di fatto, la Tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori e alle sanzioni eventualmente dovute. Per l'eventuale atto di recupero della Tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

**4.** Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o del tempo libero (*circhi, ecc.*), in considerazione della specialità che presentano, ai fini della determinazione della Tariffa, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti **può** essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il Consorzio di Bacino e la Tariffa è assorbita da quanto previsto in detto contratto.

Le superfici computate sono quelle coperte da strutture, camion e/o tendoni, secondo il loro uso.

**5.** La Tariffa giornaliera non si applica nei casi delle occupazioni occasionali come:

- a) occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;
- b) occupazioni per l'effettuazione di traslochi e di carico e scarico delle merci in genere;
- c) occupazioni finalizzate alla manutenzione del verde;
- d) occupazioni con autobotti per il riempimento di cisterne e lo spurgo di pozzi;
- e) occupazioni con la strumentazione tecnica necessaria per l'effettuazione di misurazioni e rilievi.

## **Art. 18 - Agevolazioni e riduzioni**

**1.** Per le utenze domestiche è prevista una riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa applicata ove la distanza del più vicino punto di raccolta sia superiore a metri 300.

**1. bis** La riduzione di cui al comma 1 del presente articolo opera fino al momento dell'attivazione del servizio di raccolta "porta a porta" relativamente all'utenza interessata.

### **2. (abrogato)**

**2.** Relativamente alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico della frazione organica e della frazione verde, a fare data dalla attivazione, in tutto il territorio comunale, del servizio di raccolta "porta a porta", è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 10%.

**2. bis** La riduzione di cui al comma 2 del presente articolo avviene su richiesta e comporta l'iscrizione in apposito registro istituito dal Comune.

**2. ter** La riduzione di cui al comma 2 del presente articolo è concessa a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta.

**2. quater** Il Comune ha facoltà di operare controlli circa la effettiva attuazione del compostaggio di cui al comma 2 del presente articolo attraverso il personale della Polizia Locale e da personale comunque appositamente autorizzato.

**2. quinquies** In caso venga accertata la mancata destinazione al compostaggio, confermata anche dal saltuario conferimento della frazione umida al servizio comunale, la riduzione viene annullata con recupero dell'imposta dal 1° gennaio dell'anno in cui l'accertamento è effettuato.

**3.** (abrogato)

**4.** (abrogato)

**4. bis** Relativamente ai locali ad uso domestico tenuti a disposizione ed occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale), si applica, su richiesta, una riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa.

**4.ter** Relativamente ai soggetti passivi Tarsu che usufruivano di riduzione nell'anno 2004 la riduzione di cui al comma 4 bis del presente articolo avviene d'ufficio.

**4. quater** Relativamente ai locali occupati per lo svolgimento di attività stagionali (cioè per un periodo inferiore a 183 giorni), previa presentazione di richiesta corredata da idonea documentazione probatoria, si applica una riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa.

**4. quinquies** Le riduzioni di cui al comma 4 bis e quarter del presente articolo si applicano con decorrenza dall'anno successivo alla richiesta.

**5. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della Tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione  $K_r$  viene calcolato tenendo conto del coefficiente  $K_d$  attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 4 dell'allegato 1) sulla base della seguente relazione:  $K_r = K_g \cdot \text{recuperati} / K_d \cdot \text{mq}$ . Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore a 0,80.**

***Nota: il coefficiente kr può essere sostituito da una percentuale inserita forfetariamente***

**6.** La riduzione prevista al precedente comma, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

#### **Art. 18 bis**

**1.** Relativamente alle utenze domestiche, la tariffa relativa ai locali di abitazione di persone, o nuclei familiari indigenti, è ridotta del 50% con provvedimento interno emesso dal Comune.

**2.** Ai fini del presente articolo sono qualificati indigenti i soggetti, o nuclei familiari, che usufruiscono dell'assistenza economica da parte del competente gestore dei servizi socio assistenziali del territorio.

**3.** La riduzione si applica limitatamente all'anno nel corso del quale permanga il requisito soggettivo di cui al comma 2 del presente articolo.

**4.** La riduzione si applica su richiesta del contribuente, ovvero, per conto di questi, del soggetto gestore del servizio socio assistenziale.

#### **Art. 18 ter (abrogato)**

#### **Art. 19 - Riduzioni della Tariffa per motivi di servizio**

**1.** L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della Tariffa.

### **TITOLO IV – DENUNCE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE**

#### **Art. 20 – Denunce**

**1.** I soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento devono presentare al Consorzio, entro i 90 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o conduzione, apposita denuncia di tutti i locali e le aree soggette a Tariffa siti nel territorio comunale.

**2.** La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la Tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta. Sono esclusi da tale adempimento i soli casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto saranno acquisiti d'ufficio.

**3.** Le denunce, redatte sugli appositi modelli e messi a disposizione degli utenti, devono contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza e i dati determinanti la composizione della Tariffa. In particolare la denuncia, originaria o di variazione per le utenze domestiche, deve almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale) del soggetto che la presenta;
- il cognome e nome (o la ragione sociale) del proprietario dell'immobile ed il suo indirizzo, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia;
- il numero complessivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;

- l'ubicazione e la superficie dei singoli locali ed aree denunciati, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- l'eventuale presenza di locali o aree esclusi dall'applicazione della Tariffa.

La denuncia, originaria o di variazione per le utenze non domestiche, deve almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (Ente, Istituto, Associazione, Società, ed altre organizzazioni): denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione;
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione e conduzione;
- la disponibilità e superficie di locali o aree esclusi dalla Tariffa.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Alle denunce deve essere allegata copia della planimetria catastale delle aree e dei locali occupati, comprendenti anche quelli di pertinenza o accessori, oppure copia di una planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, oppure dal soggetto obbligato che deve sottoscriverla sotto la propria responsabilità.

**4.** La denuncia, sottoscritta da persona avente titolo legale, deve essere presentata all'ufficio tributi o all'apposito sportello istituito dal Consorzio che ne rilascia apposita ricevuta. Nel caso di spedizione tramite posta la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui è pervenuta al Consorzio.

**5.** Il recupero della Tariffa dovuta in caso di omessa denuncia avviene anche tramite accertamenti d'ufficio entro il termine di prescrizione di cui all'art.2946 del Codice Civile.

**6.** Nella dichiarazione devono essere evidenziati gli eventuali titoli di cui agli artt. 17 e 18, al venire meno degli stessi il contribuente è tenuto a presentare la denuncia di variazione.

**7.** (abrogato)

**8.** Nel caso di occupazioni o conduzioni temporanee di locali e aree, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della Tariffa giornaliera da effettuarsi contestualmente al pagamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche.

## **Art. 21 - Violazioni e penalità**

**1.** In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione e/o variazione, il Consorzio determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della Tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. (Per determinare gli elementi necessari, il Consorzio si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 22).

E' inoltre applicata la sanzione amministrativa di € 100,00.

**2.** In caso di infedele e/o incompleta comunicazione, oltre al ricalcolo tariffario da effettuarsi con le modalità di cui al precedente comma, si applica, una sanzione di € 50,00.

**3.** In caso di presentazione della comunicazione di inizio e/o variazione oltre il termine previsto dall'art. 19 si applica, la sanzione di € 25,00. La predetta sanzione non si applica qualora la mancata comunicazione riguardi la cessazione.

**4.** Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dal Consorzio di Bacino. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Consorzio di Bacino ha diritto di esigere sugli importi fatturati gli interessi di mora, per ogni giorno di ritardo, pari a 1/365 (untrecentosessantacinquesimo) del tasso legale, oltre al rimborso delle eventuali spese per la riscossione coattiva.

**5.** Per le violazioni del Regolamento non esplicitamente contemplate nei commi precedenti si applica la sanzione di € 25,00.

**6.** E' fatta salva l'applicazione di sanzioni per diversa specifica disposizione di legge.

(Art.16 della Legge 16/01/2003 n°3 )

## **Art. 22 - Accertamento e attività di controllo**

**1.** Il Comune ed il Consorzio di Bacino provvedono a svolgere tutte le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di tale attività effettuano tutte le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportuni, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

**2.** In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, si può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice civile.

**3.** Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, sono tenuti a invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito. Gli uffici comunali, in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, edilizia privata, vigilanza e assistenza, sono tenuti a comunicare, a cadenza mensile, al Funzionario responsabile tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della Tariffa.

**4.** Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della Tariffa a nuovi utenti o la modifica della Tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per l'accettazione.

**5.** Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso lo sportello comunale o consortile o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

(art.3, comma 149 L. n.662/96; art. 52 D. Lgs. n. 446/97, art. 2729 C.C.)

**6.** Qualora risulti che un nucleo familiare ha stabilito la propria residenza nel Comune e non sia pervenuta la relativa denuncia di inizio occupazione, nei modi previsti dal presente regolamento, il Consorzio applicherà la tariffa in via provvisoria computando, ai fini della quota fissa, una superficie pari a 100 mq nel caso in cui non fosse possibile reperirla da altre fonti a disposizione del medesimo. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo di 2 componenti, in riferimento all'art. 13, comma 3 del regolamento

Il Consorzio comunicherà l'applicazione della tariffa con tale modalità mediante raccomandata, riservandosi di effettuare i dovuti controlli.

### **Art. 23 - Riscossione della Tariffa**

**1.** L'applicazione della Tariffa avviene mediante l'emissione da parte del Consorzio di Bacino di apposita bolletta/fattura e viene riscossa dal Consorzio direttamente o tramite affidamento a terzi. La Tariffa è soggetta ad IVA ed al tributo ambientale da versare alla Provincia ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

**2.** Il Comune trasferisce al Consorzio di Bacino, nei termini e nelle forme da questi stabiliti, gli archivi informatici aggiornati necessari al calcolo ed all'emissione delle suddette fatture (archivio utenti TIA, archivio posizioni TIA, archivio anagrafico residenti, archivio indirizzi).

**3.** La scelta del sistema di riscossione, nonché delle modalità operative, è demandata al Consorzio di Bacino, tenuto conto dei costi diretti e indiretti.

**4.** Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento della Tariffa, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, risulta inferiore ad € 5,00 fatta salva la tariffa giornaliera.

### **Art. 24 – Funzionario responsabile**

Con provvedimento del Consorzio è designato un Funzionario responsabile della Tariffa ritenuto idoneo per le sue capacità, per il titolo di studio che possiede o per l'esperienza acquisita, cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.

## **TITOLO V - RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Art. 25 - Rinvii**

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nelle leggi vigenti, nello Statuto e nei regolamenti del Comune e del Consorzio di Bacino.

### **Art. 26 - Disposizioni finali e transitorie**

<b>1.</b> Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore ai sensi di legge.
---

**2.** I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente Tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modifiche.

**3.** In sede di prima applicazione:

- a) si considerano valide le denunce presentate ai fini TARSU;
- b) si provvederà d'ufficio a ricavare il numero degli occupanti;
- c) il Consiglio Comunale approverà il piano degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

## **ALLEGATI**

## **ALLEGATO 1.**

### **Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento**

(estratto dal D.P.R. n. 158/1999)

#### **1. Tariffa di riferimento a regime.**

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$\square T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n \quad (1)$$

$\square T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento;

$CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;

$CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente;

$IP_n$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento;

$X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento;

$CK_n$  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

#### **2. Composizione della tariffa di riferimento.**

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

##### **2.1. Costi operativi di gestione - CG.**

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL;

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT;

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS;

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD;

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti).

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI;

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);

B7 - Costi per servizi;

B8 - Costi per godimento di beni di terzi;

B9 - Costo del personale;

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;

B13 - Altri accantonamenti;

B14 - Oneri diversi di gestione.

##### **2.2. Costi Comuni - CC.**

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC;

Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare;

Costi Comuni Diversi = CCD.

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

### **2.3. Costi d'uso del Capitale - CK.**

I costi d'uso del capitale comprendono:

Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n \quad (2)$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti.

La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n) \quad (3)$$

dove:

$r_n$  = Tasso di remunerazione del capitale impiegato;

$KN_{n-1}$  = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette);

$I_n$  = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento;

$F_n$  = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

### **3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.**

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$\square T = \square TF + \square TV \quad (4)$$

La parte fissa  $\square TF$  deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\square TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK \quad (5)$$

Gli Enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile  $\square TV$ , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o , in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile  $\square TV$  deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza

$$\square TV = CRT + CTS + CRD + CTR \quad (6)$$

#### 4. Articolazione della tariffa a regime.

##### 4.1. Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n) \quad (7)$$

dove:

TFd (n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare e una superficie pari a *S*;

*n* = numero di componenti del nucleo familiare;

*S* = superficie dell'abitazione (m<sup>2</sup>);

Quf = Quota unitaria (£/m<sup>2</sup>), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \square \square n S_{tot}(n) \cdot Ka(n) \quad (8)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche;

S<sub>tot</sub> (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con *n* componenti del nucleo familiare;

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1.

**TABELLA 1**  
**Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche**

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30
2 <sup>^</sup> casa e altre ut.	0,98

##### 4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (£/kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu \quad (9)$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare;

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del

numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \square_n N(n) \cdot K_b(n) \quad (10)$$

dove:

$Q_{tot}$  = Quantità totale di rifiuti;

$N(n)$  = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

$K_b(n)$  = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2;

$C_u$  = Costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

**TABELLA 2**  
**Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche**

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare	
	minimo	massimo
1	0,6	1
2	1,4	1,8
3	1,8	2,3
4	2,2	3
5	2,9	3,6
6 o più	3,4	4,1
2 <sup>^</sup> casa e altre ut.	1,4	1,8

#### **4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.**

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_c(ap) \quad (11)$$

dove:

$TFnd(ap, S_{ap})$  = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $ap$  e una superficie pari a  $S_{ap}$ ;

$S_{ap}$  = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

$Q_{apf}$  = Quota unitaria (£/m<sup>2</sup>), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione ( $K_c$ )

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \square_{ap} S_{tot}(ap) \cdot K_c(ap) \quad (12)$$

dove:

$C_{tapf}$  = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

$S_{tot}(ap)$  = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva  $ap$ ;

$K_c(ap)$  = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nella tabella.

**NOTA: La presente tabella riporta la suddivisione delle utenze non domestiche secondo il DPR 158 per il Comune di San Salvatore Monferrato.**

**TABELLA 3**  
**Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche**

	<i>Attività per comuni &lt; 5000 abitanti</i>	<b>Kc Coefficiente potenziale di produzione</b>
		min - max
1	Musei, biblioteche, Scuole, Associazioni, luoghi di culto	0,32-0,51
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67-0,80
3	Stabilimenti balneari	0,38-0,63
4	Esposizioni, Autosaloni	0,30-0,43
5	Alberghi con ristorante	1,07-1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,80-0,91
7	Case di cura e riposo	0,95-1,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00-1,13
9	Banche ed istituti di credito	0,55-0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87-1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07-1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72-1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92-1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43-0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84-7,42
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64-6,28
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76-2,38
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06-10,44
21	Discoteche, night-club	1,04-1,64

*I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.*

#### 4.4. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd(ap) \quad (13)$$

dove:

$TVnd(ap, S_{ap})$  = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $ap$  e una superficie pari a  $S_{ap}$ ;

$Cu$  = Costo unitario (£/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

$S_{ap}$  = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

$Kd(ap)$  = Coefficiente potenziale di produzione in  $kg/m^2$  anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nella tabella 4 gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

**TABELLA 4**

**Intervalli di produzione  $kg/m^2$  anno  
per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche**

	<i>Attività per comuni &lt; 5000 abitanti</i>	<i>Kd Coefficiente di produzione <math>kg/m^2</math> anno</i>
		min - max
1	Musei, biblioteche, Scuole, Associazioni, luoghi di culto	2,60 - 4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51 - 6,55
3	Stabilimenti balneari	3,11 - 5,20
4	Esposizioni, Autosaloni	2,50 - 3,55
5	Alberghi con ristorante	8,79 - 10,93
6	Alberghi senza ristorante	6,55 - 7,49
7	Case di cura e riposo	7,82 - 8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21 - 9,30
9	Banche ed istituti di credito	4,50 - 4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11 - 9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80 - 12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90 - 8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55 - 9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50 - 7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67 - 60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82 - 51,47

18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43 - 19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59 - 21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72 - 85,60
21	Discoteche, night-club	8,56 - 13,45

## ALLEGATO 2.

### Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

#### Glossario

AC = Altri Costi  
Acc = Accantonamenti  
Accn = Accantonamenti relativi all'anno di riferimento  
Amm = Ammortamenti  
Amm<sub>n</sub> = Ammortamenti relativi all'anno di riferimento  
ap = Attività produttiva  
CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso  
CC = Costi Comuni imputabili alle attività sui RSU  
CC<sub>n-1</sub> = Costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente  
CCD = Costi Comuni Diversi  
CCON = Quota minima di incidenza del contributo CONAI  
CG = Costi operativi di gestione  
CG<sub>n-1</sub> = Costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente  
CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
CGG = Costi Generali di Gestione  
CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati  
CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale  
CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU  
CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche  
Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche  
CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)  
CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  
Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche  
CU = costo unitario (£/kg)  
CK = Costi d'uso del capitale  
CK<sub>n</sub> = Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento  
F<sub>n</sub> = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati  
I<sub>n</sub> = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
IP = Inflazione programmata  
IP<sub>n</sub> = Inflazione programmata per l'anno di riferimento  
n = numero dei componenti del nucleo familiare  
N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare  
Qapf = Quota unitaria parte variabile utenze non domestiche  
Qtot = Quantità totale di rifiuti  
Quf = Quota unitaria parte fissa utenze domestiche  
Quv = Quota unitaria parte variabile utenze domestiche  
R = Remunerazione del capitale investito  
R<sub>n</sub> = Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti  
r<sub>n</sub> = Tasso di remunerazione del capitale impiegato  
S<sub>ap</sub> = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva  
S = Superficie dell'abitazione (m<sup>2</sup>)  
S<sub>tot</sub> (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap  
S<sub>tot</sub> (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare  
TFnd (ap, S<sub>ap</sub>) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a S<sub>ap</sub>  
TFd (n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S<sub>ap</sub>

Tvnd (ap, S<sub>ap</sub>) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a S<sub>ap</sub>

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

X = Traslazione minima sull'utenza dei guadagni di produttività dell'impresa

X<sub>n</sub> = Recupero di produttività per l'anno di riferimento

Y = Traslazione minima sull'utenza dei benefici derivanti dalla riduzione dei costi di gestione della raccolta e smaltimento in ragione degli effetti di abbattimento della produzione attesa di RSU nei prossimi anni, ivi compresi i benefici derivanti dall'imputazione a carico di produttori ed utilizzatori dei costi relativi ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari e dall'evitato costo di smaltimento per effetto della raccolta differenziata

K = Coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie determinato in maniera da garantire nell'arco della durata della fase di transizione la completa copertura dei costi del servizio attraverso una crescita graduale.

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione

Kd (ap) = Coefficiente di produzione in kg/m<sup>2</sup> anno

KN<sub>n-1</sub> = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

□T = Tariffa

□T<sub>0</sub> = TARSU iscritta a ruolo per il 1999 (depurata dalle addizionali)

□T<sub>1</sub> = entrate tariffarie del primo anno

□T<sub>n</sub> = totale entrate tariffarie di riferimento

□TF = Tariffa fissa

□TV = Tariffa Variabile

#### Formule

*Tariffa di riferimento:* rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'Ente locale deve attenersi nel determinare la tariffa. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è così costituita:

$$\square T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n \quad (1)$$

CK = Costi d'Uso del Capitale; comprendono tre sottocategorie: Ammortamenti (Amm), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R).

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n \quad (2)$$

Remunerazione del capitale:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n) \quad (3)$$

*Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.* La Tariffa si compone di due parti:

$$\square T = \square TF + \square TV \quad (4)$$

*La parte fissa TF comprende:*

$$\square TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK \quad (5)$$

*La parte variabile TV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.*

$$\square TV = CRT + CTS + CRD + CTR \quad (6)$$

*La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:*

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n) \quad (7)$$

$$Quf = Ctuf / \square_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n) \quad (8)$$

*La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:*

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu \quad (9)$$

$$Quv = Q_{tot} / \square_n N(n) \cdot Kb(n) \quad (10)$$

*La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:*

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Qapf \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (11)$$

$$Qapf = Ctapf / \square_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (12)$$

$$TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap) \quad (13)$$

*La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:*

*La tariffa per il primo anno di applicazione e nell'eventuale fase transitoria è determinata come segue:*

$$\square T_1 = \square T_0 (1 + IP - X - Y - CCON + K)$$

(14)